



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

## DETERMINAZIONE N. 181 DEL 10/07/2019

### **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA**

**Oggetto: ricorso in opposizione alla stima espropriativa causa civile iscritta al R.G. 1113/2012 Ciuffetelli Alessandro - trasferimento somme al Comune dell'Aquila per esecuzione sentenza n. 1844/2018 Corte di Appello di L'Aquila**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

**Vista** l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di l'Aquila;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriaione per pubblica utilità";

**Richiamato** l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

**Vista** la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1844/2018 pubbl. 3/10/2018 nella causa civile iscritta al n. 1113 del ruolo generale dell'anno 2012 promossa da Ciuffetelli Alessandro, contro il Comune dell'Aquila, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.p.r. 327/2001 del terreno sito in L'Aquila, Valle Pretara, censito nel NCT foglio 80, particelle 2185 e 282, occupato in via di urgenza dal Commissario Delegato per la Ricostruzione in data 6/08/2009 per la realizzazione di moduli abitativi (MAP) e scolastici (MUSP) ad uso provvisorio e connesse opere di urbanizzazione e

servizi, a seguito dell'evento sismico del 6/04/2009 (prot. UCE n. 12540 del 10/10/2018);

**Tenuto conto** che in data 6/06/2011 in relazione alle suddette particelle veniva effettuato un frazionamento da cui originavano le particelle 4922, 4923, 4918 e 4919;

**Vista** la nota del Comune dell'Aquila acquisita al prot. USRA n. 13685 del 9/11/2018 con la quale veniva richiesto il trasferimento dei fondi necessari alla liquidazione, tra le altre, della sentenza di condanna in parola;

**Vista** la nota prot. UCE 8580 del 28/06/2018 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri trasmetteva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila un primo gruppo di sentenze aventi il medesimo oggetto di quella in questione al fine di chiarire la sussistenza dell'obbligo in capo all'Ufficio Speciale al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

**Vista** la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 14984 del 28/12/2018, nella quale si afferma, in riferimento alle citate sentenze, che “*non sussistono dubbi circa l'obbligo, in capo a codesto Ufficio, di integrare gli importi messi a disposizione del Comune*”;

**Vista** la nota prot. UCE 2583 del 2/04/2019 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila ulteriori delucidazioni in merito al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

**Vista** la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 3202 del 17/04/2019, nella quale si afferma che “*in tutti i casi in cui si sia in presenza decisioni giurisdizionali che abbiano dato atto della incongruità delle somme qualificate dall'organo tecnico amministrativo ai fini dell'esproprio, debbano essere riconosciuti anche gli accessori di legge*”;

**Preso atto** che la Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n. 1844/2018:

- determina l'indennità di espropriazione relativa all'immobile di cui trattasi in € 21.400,00 oltre interessi legali sulla parte non depositata dal 31/03/2016 fino al deposito;
- determina l'indennità di occupazione temporanea dell'immobile in questione in € 13.232,15 oltre interessi legali da ogni singola scadenza annuale successiva al 27/08/2009 fino al primo deposito quanto ad € 6.011,67 e quanto al residuo, fino al deposito;
- ordina al Comune dell'Aquila di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- compensa le spese del giudizio per l'intero nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella misura della metà tra le altre parti liquidandole per l'intero in complessivi € 6.000,00 oltre € 555,00 per spese e rimborso spese generali ed accessori di legge e condanna il Comune dell'Aquila a rifonderle all'attore nella misura della restante metà;
- pone a definitivo carico del Comune dell'Aquila le spese di CTU come liquidate in corso di causa;

**Preso atto** che il Comune dell'Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica, provvedeva al deposito delle indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con le seguenti determinazioni:

- n. 1454 del 14/07/2014 per la particella 4918 dell'importo pari ad € 3.921,67 di cui € 3.120,00 per indennità d'esproprio ed € 801,67 per indennità d'occupazione;
- n. 1453 del 14/07/2014 per la particella 4949 dell'importo pari ad € 1.278,75 per indennità d'occupazione;

- n. 1452 del 14/07/2014 per la particella 4922 dell'importo pari ad € 18.854,17 di cui € 15.000,00 per indennità d'esproprio ed € 3.854,17 per indennità d'occupazione;
- n. 1441 del 14/07/2014 per la particella 4923 dell'importo pari ad € 377,08 di cui € 300,00 per indennità d'esproprio ed € 77,08 per indennità d'occupazione;

**Rilevato** che con le determinazioni sopra elencate il Comune dell'Aquila, in riferimento al terreno sopra descritto, ha depositato la somma complessiva di € 24.431,67, di cui € 18.420,00 a titolo di indennità di espropriazione e € 6.011,67 a titolo di indennità di occupazione;

**Considerato** pertanto che, relativamente alle indennità, l'importo da trasferire al Comune dell'Aquila, pari agli importi stabiliti in sentenza, detratto quanto già depositato dal Comune dell'Aquila con le sopra richiamate determinazioni, ammonta ad **€ 10.200,48** di cui € 2.980,00 a titolo di indennità di espropriazione ed € 7.220,48 a titolo di indennità di occupazione;

**Ritenuto** altresì di dover trasferire la quota relativa agli interessi legali, valutati complessivamente in **€ 736,01** di cui € 701,77 maturati sull'indennità di occupazione a partire dal 27/08/2009 fino al 30/09/2019 ed € 1.320,82 maturati sull'indennità di esproprio a partire dal 31/03/2016 fino al 30/09/2019;

**Considerato** che la valutazione degli interessi legali viene effettuata fino al 30/09/2019, data ritenuta congrua per consentire il deposito delle somme da parte del Comune dell'Aquila presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, e per effettuare il versamento agli aventi diritto da parte di quest'ultimo;

**Considerato** che le spese di giudizio liquidate in sentenza ammontano complessivamente ad € 9.309,72 comprensivi di spese ed accessori di legge e ritenuto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la quota relativa alla metà delle stesse, per un importo di **€ 4.654,86** comprensivi di spese ed oneri accessori di legge;

**Ritenuto** infine di dover trasferire al Comune dell'Aquila l'ulteriore somma di **€ 325,25** pari alla metà delle spese di registrazione della sentenza in questione;

**Considerato** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ha corrisposto al Sig. Ciuffetelli Alessandro la somma complessiva di **€ 663,72** a titolo di interessi maturati sui depositi svincolati, come comunicato dal MEF con nota acquisita al prot. UCE 452 del 23.01.2019, e ritenuto di dover detrarre tale somma dall'importo complessivo da trasferire al Comune dell'Aquila;

**Ritenuto** pertanto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la somma complessiva di **€ 15.252,88** derivante dagli importi sopra descritti e riepilogati nella seguente tabella:

<i>Tipologia del trasferimento</i>	<i>Importo</i>
Indennizzo di esproprio e di occupazione	€ 10.200,48
Interessi legati maturati sulle somme non depositate	€ 736,01
Spese legali	€ 4.654,86
Spese di registrazione sentenza	€ 325,25
<i>Quota interessi su deposito corrisposta dal MEF al Sig. Ciuffetelli Alessandro - da detrarre</i>	<i>- € 663,72</i>
<b>Somma complessiva da trasferire</b>	<b>€ 15.252,88</b>

**Tenuto** conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 “Liquidazione indennizzi espropri”, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

### **DETERMINA**

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasferire al Comune dell'Aquila, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 1844/2018 pubbl. 3/10/2018 nella causa civile iscritta al n. 1113 del ruolo generale dell'anno 2012 promossa da Ciuffetelli Alessandro, contro il Comune dell'Aquila, la somma complessiva di € **15.252,88** (quindicimiladuecentocinquantadue/88) secondo la ripartizione stabilita nella tabella riportata in premessa;
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 “Liquidazione indennizzi espropri”, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 10 luglio 2019

**Il titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila**  
*Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano*

